

Decisione n. 195 del 23 marzo 2004
relativa all'applicazione uniforme dell'articolo 22, paragrafo, lettera a) i) del regolamento
(CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e al parto.

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)
(2004/481/CE)

La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità¹, a norma del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alle prestazioni in natura nel corso di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente, modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure²,

vista la decisione n. 183 del 27 giugno 2001 relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio in materia di assistenza sanitaria in caso di gravidanza e parto³,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 183 del 27 giugno 2001 dispone che le cure sanitarie relative alla gravidanza e al parto che intervengano prima dell'inizio della 38a settimana di gravidanza e che siano somministrate in uno Stato membro diverso da quello competente sono considerate come immediatamente necessarie, conformemente alle disposizioni precitate, purché le ragioni di tale soggiorno non siano di natura medica.
- (2) Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificate dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, prevedono che qualsiasi assicurato che soggiorni in uno

¹ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio.

² GU ...

³ GU L 54 del 25.2.2002

Stato membro diverso dallo Stato membro competente ha diritto alle prestazioni in natura che si dimostrano necessarie dal punto di vista medico nel corso del soggiorno, tenendo conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno.

(3) In tali condizioni la decisione n. 183 diventa superflua e deve essere abrogata,

DECIDE:

1. Le prestazioni in natura relative alla gravidanza e al parto che si dimostrano necessarie nel corso di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro sono a carico dall'istituzione competente dell'assicurato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) i).
2. La presente decisione, che abroga la Decisione n. 183 del 27 giugno 2001, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1 giugno 2004.

Il presidente della Commissione amministrativa

Tim QUIRKE